



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 13/01/2022

FATTO

Il cliente, con riferimento a tre BFP cointestati anche ai propri genitori ed emessi nel 1994 con clausola con pari facoltà di rimborso, rappresenta che, ottenuto in data 31/08/2020 il rimborso dei titoli, ma per importi inferiori a quelli deducibili dalle tabelle riportate sul retro, deduce che i titoli risultavano emessi su moduli della serie P modificata da un timbro in serie Q; il timbro apposto dall'intermediario modificava i tassi per i primi venti anni, ma nulla prevedeva circa gli interessi per il periodo successivo al 20° anno. Avanzato reclamo in data 21/10/2020 senza ottenere riscontro dall'intermediario, precisato che i titoli risultano emessi in data successiva al DM del 13/06/1986, che prevedeva la possibilità di modificare i rendimenti per i buoni già emessi, ma che imponeva, per quelli nuovi, l'esplicita indicazione dei nuovi tassi, chiede che la liquidazione per gli anni successivi al 20° avvenga secondo quanto previsto nei buoni stessi.

L'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per: - incompetenza ratione temporis, in quanto relativo a fatti asseritamente non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF; - incompetenza per materia dell'Arbitro, essendo i buoni prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale e in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB. Nel merito l'intermediario afferma che l'importo che l'intermediario è tenuto a rimborsare non costituisce in alcun modo oggetto di valutazione discrezionale, applicandosi rigorosamente i termini di sviluppo e di rendimento previsti dalla specifica normativa in materia; che, dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i buoni usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice e, quindi, per i titoli in ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno, ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi. Precisa che il rendimento dei buoni è sempre stato strutturato in termini tali da non fruttare alcun interesse nel primo anno, mentre il rendimento per il periodo successivo è sempre stato (almeno fino agli anni 2000) calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il



ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione. Afferma che al giorno di emissione dei titoli in parola erano in collocamento i buoni della Serie "Q" con i rendimenti contenuti nel noto Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 e, secondo tale decreto, sono stati liquidati al cliente; le differenze riscontrate da controparte sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, (in virtù del DL 556/86), mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dall'1/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita sempre nella misura del 12,50%; gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati su quelli emessi a partire dall'1/01/1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva; il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i buoni postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale. Conclude che la diversa valutazione di controparte risulterebbe riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF. A sostegno di quanto affermato riporta i calcoli effettuati sul sito della CDP.

Il cliente chiede il rimborso, per l'ultima decade di durata dei titoli, della somma complessiva di € 45.152,94. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio affronta preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF sollevata dall'intermediario sulla base dell'assunto per cui i titoli sono stati sottoscritti negli anni dal 1986 al 1988 e la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione dei contratti e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimi. L'intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF, sulla base della considerazione per cui i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, debba farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Oggetto della controversia sono 3 titoli, da lire 5.000.000 ciascuno, emessi il 21/01/1994, il 18/04/1994 e il 5/05/1994 e di cui il cliente è cointestatario unitamente ai genitori non intervenuti nel ricorso e di cui uno asseritamente deceduto. Sono prodotte in atti le copie dei buoni. Il cliente afferma di aver ottenuto il rimborso dei titoli il 31/08/2020.

La domanda del cliente è orientata ad ottenere il riconoscimento dei rendimenti dei titoli secondo l'originaria tabella riportata sugli stessi (serie P) con riferimento all'importo fisso, bimestrale stampato sul retro dei titoli, per gli ultimi dieci anni di durata (bimestri dal 21° anno fino a scadenza del titolo). Esaminati i titoli, il Collegio osserva che essi risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986; riportano sul fronte la rettifica della serie P in Q e sul retro il timbro modificativo della serie Q contenente i tassi della nuova serie per i primi venti anni; essi risultano cointestati al cliente e ad altri soggetti non intervenuti nel ricorso, sui titoli è comunque presente la clausola con pari facoltà di rimborso (CPFR). Sul punto, il Collegio di Coordinamento con la Decisione n. 19782/20 del 10/11/20, ha affermato che: "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori".

Viceversa, è possibile constatare che, come in tutti i buoni appartenenti a questa serie, manca, con riguardo agli ultimi 10 anni, un timbro modificativo sul retro dei titoli. Sul punto, nell'affrontare la questione sottesa alla domanda del ricorrente, il Collegio non può che richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza ABF, la quale, nei molti casi analoghi, si è orientata in senso univoco. In particolare, l'indirizzo è stato segnato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/20 – alla quale si fa ampio richiamo – che ha statuito l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno.

Sulla base di questo indirizzo, il Collegio reputa la domanda meritevole di accoglimento per quanto riguarda il periodo dal 21° al 30° anno per tutti i buoni oggetto del ricorso.

Nella quantificazione dell'ammontare dovuto alla ricorrente, d'altra parte, occorre tenere conto di quanto precisato dalla decisione n.6142/20 del Collegio di Coordinamento, secondo cui "la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA